



DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore SCARPINATO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 13 APRILE 2023

Modifica all'articolo 445 del codice di procedura penale in materia di effetti dell'applicazione della pena su richiesta

ONOREVOLI SENATORI. – La sentenza *ex* articolo 444, comma 2, è equiparata ad una pronuncia di condanna, con la conseguenza che ad essa devono essere riconosciuti tutti gli effetti giuridici di tali provvedimenti, salvo che non siano espressamente esclusi. Il principio recato dal comma 1-*bis* dell'articolo 445 del codice di procedura penale, come modificato dalla legge 12 giugno 2003, n. 134, è stato trasposto in diverse disposizioni di legge tra cui si ricordano a titolo meramente esemplificativo: il decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39 recante disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso enti privati in controllo pubblico, nonché il decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235, che disciplina il testo unico in materia di incandidabilità e divieto di ricoprire cariche elettive e di Governo conseguenti a sentenze definitive per delitti non colposi.

La situazione, cristallizzata dal principio suesposto, è rimasta immutata fino all'entrata in vigore della cosiddetta « riforma Cartabia » (decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150). Con la modifica prevista dall'articolo 25, comma 1, lettera *b*), il legislatore è intervenuto novellando integralmente il citato comma 1-*bis* dell'articolo 445 del codice di procedura penale. Gli effetti di tale intervento sono quelli di sopprimere l'equiparazione del patteggiamento alla sentenza di condanna andando a scompaginare l'equilibrio che tale sinallagma aveva creato rispetto a diverse norme di legge estranee al codice penale e al codice di procedura penale. La riforma Cartabia sul punto testualmente recita: « Se non sono applicate pene accessorie, non producono effetti le disposi-

zioni di leggi diverse da quelle penali che equiparano la sentenza prevista dall'articolo 444, comma 2, alla sentenza di condanna ».

Tale riforma ha comportato – come conseguenza – la necessità di valutare le ricadute del portato normativo *de quo* in relazione a quelle leggi estranee rispetto al diritto penale sostanziale e processuale. Sul punto è di recente intervenuto il Ministero dell'interno per mezzo di una circolare che ha risposto ai quesiti posti dalle prefetture circa la permanenza delle cause di incandidabilità previste dal decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235 (cosiddetta « legge Severino ») a seguito dell'entrata in vigore della citata novella. Il Ministero, quindi, si è avvalso della facoltà di richiesta di un parere alla Avvocatura dello Stato relativamente alla verifica di come la riduzione degli effetti extra-penali della sentenza resa *ex* articolo 444 del codice di procedura penale abbia inciso sulle previgenti disposizioni. Sul punto si rammenta che l'articolo 15, comma 1, del citato decreto legislativo n. 235 del 2012, estende l'incandidabilità « anche nel caso in cui la sentenza definitiva disponga l'applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale ».

L'Avvocatura dello Stato, dopo aver compiuto un *excursus* in merito alla giurisprudenza consolidata del giudice delle leggi, di quello di legittimità e della Corte EDU (*European Court of Human Rights*), relativamente alla estraneità della legge Severino rispetto alla normativa penale, rispondendo, invece, ad esigenze volte a garantire il buon andamento e la trasparenza della pubblica amministrazione, ha osservato che, salvo il caso di applicazione di pene accessorie tutte

quelle disposizioni legislative non qualificabili come penali, nelle quali la sentenza resa *ex* articolo 444 del codice di procedura penale è equiparata alla sentenza di condanna, non trovino più applicazione a far data dall'entrata in vigore della riforma Cartabia. Per tali ragioni l'Avvocatura dello Stato afferma che la disposizione attuativa della legge n. 190 del 2012, (articolo 15, comma 1) non produrrà più effetti, trattandosi, quindi, di una abrogazione tacita della norma. Da ciò ne consegue che i soggetti condannati con sentenza patteggiata potranno concorrere alle prossime elezioni.

Tale assunto dell'Avvocatura dello Stato, ripreso dalla circolare del Ministero dell'interno inviata a tutti i prefetti, crea un *vulnus* nell'ordinamento. Non vi è chi non veda come tale interpretazione vada a collidere con lo spirito della legge Severino nonché con i decreti legislativi da essa derivati. Anche valutando i lavori preparatori del Parlamento, in relazione all'espressione dei pareri

necessari ai fini dell'approvazione del decreto legislativo, non emerge nessun tipo di valutazione favorevole rispetto all'espunzione della sentenza patteggiata quale causa di incandidabilità derivata. Tale pronuncia appare foriera di ingenerare dei precedenti molto rischiosi anche in relazione alla tenuta del sistema volto a garantire principi costituzionalmente tutelati quali quelli relativi alla imparzialità e trasparenza della pubblica amministrazione. Di contro, un'applicazione sistemica della interpretazione *de qua* avrebbe degli effetti allo stato non prevedibili andando ad intaccare, magari, materie che sono alla base del vivere civile e della tenuta delle istituzioni.

Per tali ragioni il presente disegno di legge intende ripristinare il comma 1-*bis* nel testo precedente l'entrata in vigore della riforma Cartabia, al fine di evitare effetti nefasti per l'ordinamento giuridico allo stato non ponderabili.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. All'articolo 445 del codice di procedura penale, il comma *1-bis* è sostituito dal seguente:

« *1-bis*. Salvo quanto previsto dall'articolo 653, la sentenza prevista dall'articolo 444, comma 2, anche quando è pronunciata dopo la chiusura del dibattimento, non ha efficacia nei giudizi civili o amministrativi. Salve diverse disposizioni di legge, la sentenza è equiparata a una pronuncia di condanna ».